



E FERMI
Enrico
Istituto di Istruzione Superiore



Via Carlo Pisacane - Tel. 0961 737678 - Fax 0961 737204



Viale Crotona - Tel. 0961 34624 - Fax 0961 31040



Viale Crotona - Tel. 0961 34624 - Fax 0961 31040



Viale Crotona - Tel. 0961 34624 - Fax 0961 31040



Viale Crotona - Tel. 0961 34624 - Fax 0961 31040



Viale Crotona - Tel. 0961 34624 - Fax 0961 31040

web www.iisfermi.edu.it



e-mail czis001002@istruzione.it



pec czis001002@pec.istruzione.it



C.M. CZIS001002



C.F. 80003620798

I.I.S. "E. FERMI"-CATANZARO
Prot. 0000023 del 04/01/2021
(Uscita)

Dott.ssa Passafari Anna Maria

Oggetto: Affidamento diretto dell'incarico di "Medico Competente", per il servizio di sorveglianza sanitaria, con contratto annuale. - Procedura ai sensi del D.Lgs 50/2016- art. 36 per servizi di importo inferiore a 40.000 euro – CIG Z0C310B1AC

LE PARTI

L'Istituzione Scolastica, **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE E.FERMI** con sede in CATANZARO via PISACANE codice fiscale:803620798, rappresentato legalmente dalla DOTT.SSA TERESA AGOSTO Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a CATANZARO il 21/06/1958 e domiciliato per la sua carica presso la sede della Istituzione scolastica, scuola aderente della Rete "**Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a scuola**";

E

Dott.ssa **PASSAFARI ANNA MARIA** nata il 01/05/1954 in Catanzaro C.F. **PSSNMR54E41C352A**, in qualità di esperto esterno all'Amministrazione

PREMETTONO ALLA STIPULA CONTRATTUALE

- Visto** l'Accordo di rete "**Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a scuola**" prot. n. 8254/2020 del 15/12/2020, stipulato tra 32 istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro;
- Preso atto** delle determinazioni del Dirigente e/o delibere dei Consigli di istituti delle 32 Scuole aderenti alla Rete;
- Visto** il contenuto del Decreto 23 novembre 2018 n°129 art 43, prevedente la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività, insegnamenti, sperimentazioni didattiche, ordinamenti e per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- Visto** il disposto di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n.326 art.2 ed art.3;
- Visto** il Regolamento interno per l'attività negoziale secondo le norme interne dell'ordinamento scolastico;
- Rilevato** che non essendo caratterizzato l'appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, l'affidamento può essere assicurato ricorrendo alla selezione della

migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lettera b e c, del d.lgs.50/2016;

- Vista** la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005;
- Visto** il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii – relativamente ai Titoli e capi come disposto dalle Disposizioni transitorie e di coordinamento del D.Lgs.50/16;
- Vista** la legge n.228, del 24 dicembre 2012, pubblicata in G.U. del 29.12 2012, circa l’obbligo per le istituzioni scolastiche di far ricorso alle procedure Consip, per gli acquisti di BENI e SERVIZI, ed i casi in deroga contemplati;
- Considerato** che la verifica eseguita sulla piattaforma AquistinretePa ha conseguito esito negativo, poiché non risultano attive convenzioni CONSIP idonee a soddisfare le caratteristiche dei servizi richiesti;
- Visto** il D.I. 129/2018;
- Visto** l’esito circa l’attività istruttoria condotta congiuntamente dal DSGA e dal R.U.P. della scuola Capofila della Rete di scuole denominata "**Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a scuola**" con la quale sono state fornite e ritenute esaurienti le argomentazioni edotte ai sensi della legge 298/2015 e del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 così sinteticamente indicate: necessità di procedere unitariamente per l’affidamento diretto dell’ incarico di “Medico Competente” Rete di scuole "**Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria**", per il servizio di sorveglianza sanitaria, con contratto biennale;
- Verificato** l'esito di cui al verbale di Gara del 04/12/2020 prot. n. 7868/2020 e della comparazione dei preventivi pervenuti alle cui risultanze si rinvia;
- Visto** il Decreto di aggiudicazione definitiva del Dirigente della scuola Capofila prot. n. 8211/2020 4.1.p del 14/12/2020;
- Preso atto** che la dott.ssa **Anna Maria Passafari** risulta aggiudicataria del LOTTO II.

CONVENGONO E CONTESTUALMENTE STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art.1 La Dott. Anna Maria PASSAFARI, individuato/a quale Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, con contratto biennale, si impegna a prestare la propria opera professionale nell'ambito di quanto indicato in premessa per la fornitura di servizi e consulenza connessi alle prescrizioni disposte dalla normativa vigente in tema di sicurezza sul posto di lavoro con le modalità

di cui al successivo art. n. 2; detti servizi saranno espletati nell'Istituto DI ISTRUZIONE SUPERIORE E.FERMI , appartenenti alla Rete di scuole **“Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a scuola”**, di cui all'Accordo prot. n. 8254/2020 4.2.p del 15/12/2020 :

Art. 2. Il servizio si articola con le modalità riportate:

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno delle scuole aderenti alla Rete, dovrà svolgere i compiti previsti nel D.Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente;

L'esperto presterà la sua opera di Medico Competente impegnandosi a sostenere i compiti di cui ai più volte citati D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009, operando in piena sinergia con il Responsabile RSPP e il Dirigente Scolastico;

Art. 3 – Obblighi del Medico competente:

- Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- espletare i compiti previsti dagli art. 25, 29, 39,40,41,42 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- svolgere dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro, riunioni, consulenze;
- pianificare in piena autonomia, in accordo con i Dirigenti Scolastici della Rete, le visite dei lavoratori da sottoporre a protocollo sanitario, dei calendari per l'effettuazione delle visite e della tenuta aggiornata di uno scadenziario con le date per l'effettuazione delle visite mediche in base alle periodicità definite dallo stesso Medico;
- predisporre annualmente la programmazione in tempi adeguati delle visite da effettuarsi nel corso dell'anno;
- stesura, revisione e applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria;
- effettuare la sorveglianza sanitaria così come prevista dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- effettuare e visite mediche richieste dal lavoratore qualora siano ritenute dal medico competente correlate ai rischi lavorativi;
- programmazione e valutazione di eventuali approfondimenti specialistici;
- informazione sanitaria individuale ai lavoratori sul risultato ed il significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti;
- collaborazione nell'individuazione dei DPI;
- esprimere giudizi di idoneità alla mansione;
- informare per iscritto il Dirigente scolastico ed il lavoratore in merito ai giudizi espressi;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, avendo cura di rispettare il segreto professionale, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
- stesura della relazione sanitaria annuale;

- partecipazione alla redazione del Documento di valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
- assistenza durante le verifiche sulla sicurezza da parte degli organi di controllo;
- partecipazione alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione sia annuali che periodiche, qualora venissero riscontrate specifiche necessità;
- supporto per l'organizzazione dei corsi di formazione e informazione.

Inoltre il medico competente:

- a) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- b) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto curare e trasmettere ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a visita e sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dall'allegato 3B del D. Lgs 81/2008;
- c) fornire assistenza al Dirigente scolastico e al Direttore SGA circa l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per ogni eventuale integrazione della stessa;
- d) effettuare ogni altra attività che il D.Lgs n. 81/2008 art. 25, 29 c.1, 40 e 41 pone a carico del Medico competente.

La sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41: visita medica preventiva al fine di valutare le idoneità alle mansioni specifiche:

- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, di norma una volta l'anno, o con cadenza diversa in relazione ai rischi; qualora nella data programmata per le visite qualche dipendente dovesse essere assente, lo stesso sarà visitato presso lo studio privato del Medico competente nella data e negli orari stabiliti dallo stesso Medico;
- visita medica su richiesta del lavoratore al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- accertare le eventuali tutele nei casi contemplati dalla normativa vigente.

Si richiamano per le eventuali inadempienze e irregolarità le sanzioni di cui agli artt.58 e 220 D.L.vo 81/2008, e quanto previsto dall'art. 38 stesso D.lgs. relativo all'acquisizione di specifiche conoscenze per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, comprese le attività di formazione previste,

e responsabilità

Art. 4 – Obblighi dell'Istituto Scolastico

L'Istituto scolastico, per quanto di competenza, provvederà:

- ad informare il Medico Competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto e ai rischi connessi all'attività lavorativa svolta, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazioni dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- a fornire al Medico Competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine sulle eventuali variazioni;
- a fornire al Medico Competente i dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/08 (infortuni, malattie professionali etc.) e ad informarlo relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale e/o infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra le visite mediche periodiche;
- a preavvisare il Medico Competente sulla riunione periodica sulla sicurezza.

Art. 5 – Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di Medico Competente si svolgerà presso la sede dell'Istituto Istituzione Superiore E.Fermi di Catanzaro nei giorni e negli orari che saranno concordati e, comunque, nel rispetto delle periodicità programmate e previste dalla normativa vigente e dal D.Lgs.81/08 e per come disposto dall'art.3 del presente contratto.

Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti all'incarico svolto.

L'incarico svolto dal Medico Competente non comporterà alcun vincolo di subordinazione.

Art. 6 – Corrispettivi, modalità di pagamento e coperture assicurative

Il compenso spettante alla dott.ssa **Passafari Anna Maria** per le prestazioni rese nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro è stabilito in:

- **€ 125,00 (centoventi/00) annui** iva compresa.
Il compenso annuo suddetto è relativo alle attività di seguito specificate: incarico annuale di Medico Competente, relazione annuale, sopralluogo, valutazione dei rischi, partecipazione alla riunione periodica.
- **€ 35,00 (trentacinque/00)** iva compresa, per ogni visita medica per accertamento idoneità al lavoro, comprensivo dell'eventuale costo per l'uscita;
- **€ 35,00 (trentacinque/00)** iva compresa, per ogni visita medica per lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, comprensivo dell'eventuale costo per l'uscita;
- **€ 35,00 (trentacinque/00)** iva compresa, per ogni visita medica per addetti ai videoterminali, comprensivi dell'eventuale costo per l'uscita.
- **€ 10,00 (dieci/00)** per singola somministrazione di alcool test non invasivo,
- **€ 7,00 (sette/00)** per singola valutazione funzionale del rachide;
- **€ 30,00 (trenta/00)** per singola Spirometria, valutazione ergoftalmologica.

Il compenso è da liquidarsi, a fronte della consegna dei libretti sanitari e della prevista relazione sanitaria, dietro emissione di fattura elettronica e regolare DURC, con pagamento entro e non oltre 30 gg..

Il pagamento verrà effettuato per il tramite la Banca Monte dei Paschi di Siena, Istituto Cassiere dell'Istituto, sul conto corrente dedicato comunicato dalla Dott.ssa Passafari Anna Maria, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n.136/2010.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a T.F.R., la **Dott.ssa Passafari Anna Maria Teresa** provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile

Art. 7 – Durata dell’incarico

Il presente contratto ha validità a decorrere dal 01/01/2021 al 31/12/2022, rinnovabile alle medesime o migliori condizioni per altri due anni.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, l'Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e, comunque, in applicazione della predetta legge e del D.Lg.vo 11/05/1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” di Soverato ed il Dirigenti scolastico dell'Istituto DI ISTRUZIONE SUPERIORE E. FERMI aderente all'Accordo di Rete “**Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a scuola**” . Il professionista potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il professionista è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L.31/12/1996, n. 675.

Art. 9 - Codice di comportamento

Il professionista dichiara di aver preso visione e di accettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato in data 04/06/2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il seguente titolo “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 154 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (GU n.129 del 4-6-2013).

Il contraente è altresì vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute nell'espletamento dell'incarico, nonché al rispetto del Codice Deontologico in materia di privacy e sicurezza.

Art. 10 - Responsabilità verso terzi

L'Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti del Medico Competente relativi allo svolgimento del presente incarico.

Art. 11 -Variazioni, revoca e recesso.

I termini di questo contratto potranno essere ridefiniti in caso di entrata in vigore di nuove norme di legge posteriormente alla firma del presente contratto. Il presente contratto è suscettibile di modifiche, concordate tra le parti, in caso di errori od omissioni e, comunque, in caso intervengano necessità di variazioni.

E' facoltà dell'**Istituto**, a suo insindacabile giudizio, revocare l'incarico, in qualsiasi momento, per sopraggiunti motivi o qualora il professionista non ottemperi a tutto quanto previsto dal presente

contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dello stesso. In tal caso competerà al professionista il compenso relativo alle prestazioni effettivamente espletate.

Il professionista può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con un preavviso di almeno 60 giorni.

In tal caso il compenso verrà corrisposto nella misura di un dodicesimo per ogni trenta giorni di prestazione.

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione formale:

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
- la violazione degli obblighi contrattuali;
- la frode o la grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

Le condizioni che danno luogo alla risoluzione del contratto costituiscono oggetto di formale comunicazione al destinatario.

La risoluzione del contratto dà diritto all'Istituto, previo scorrimento della graduatoria, al successivo avente diritto la prosecuzione dell'attività.

Art. 12 - Pubblicazione

Si informa, inoltre, che l'Amministrazione ha l'obbligo, ai sensi del Decreto Legislativo 33 del 14/03/2013 di pubblicare sul sito dell'Istituto, i dati inerenti la gestione del contratto.

Art. 13 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione delle presenti condizioni generali e dei contratti delle stesse regolati sarà competente esclusivamente il Foro di Catanzaro.

Art. 14 - Norme di rinvio

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto tutti gli articoli che vengono così approvati.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CONTESTUALMENTE DALLE PARTI

Il Medico Competente

f.to Dott.ssa Passafari Anna Maria



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA TERESA AGOSTO